

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 924

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VENTRE, COVIELLO, CAPPUZZO,
SAPORITO, DI STEFANO, NAPOLI, MEO, GENOVESE, GRASSI
BERTAZZI, DI NUBILA, TANI, DI BENEDETTO, ZANGARA,
POLENTA, INZERILLO, PULLI, SANTALCO, DONATO, D'AMELIO,
BERNASSOLA e DI LEMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1993

Istituzione dell'albo unico nazionale di arti marziali

ONOREVOLI SENATORI. - È appena il caso di descrivere l'attuale situazione delle arti marziali in Italia.

a) Situazione

Le arti marziali sono tutte le discipline da combattimento sia di derivazione orientale come il *karate*, il *judo*, il *kung fu*, eccetera, sia occidentale come il pugilato, la lotta, eccetera.

Un milione e più di praticanti, cifra che sicuramente si raddoppia volendo considerare coloro che non sono inquadrati in alcun organismo legalmente costituito.

Cinquantamila tecnici (stima per difetto al 1989 ma la cifra si può tranquillamente raddoppiare) che non sono inquadrati nè legalmente, nè fiscalmente.

Ventimila palestre al minimo; ciò è verificabile praticamente da chiunque, poichè in ogni città esistono palestre di arti marziali.

Cinquanta miliardi il *budget* orientativo per difetto, gestito da alcune centinaia di associazioni e federazioni di livello nazionale, senza considerare quelle a carattere territoriale minore. Tutte organizzano corsi di formazione, di aggiornamento, *stages*, seminari, esami, eccetera, il tutto spesso a carico degli associati senza il rilascio di una benchè minima ricevuta.

Inoltre ognuna di queste strutture rilascia titoli e qualifiche senza alcun corso di studio serio o sotto la direzione didattica di organismi statali.

b) Danni

Si capisce benissimo che i 50.000 tecnici il cui numero aumenta di almeno il 10-15 per cento annuo creano due tipi di danno:

1) Personale: specialmente ai praticanti più giovani, dove allenamenti sbagliati, non

scientifici, creano deformazioni fisiche e devianze psicologiche per il resto della vita;

2) Sociale: pur svolgendo una professione a tutti gli effetti, i tecnici, così come le associazioni sportive, non si assoggettano alla legge tributaria, con grande evasione di danaro ai danni dello Stato.

c) Cosa fare

Istruire, formare ed aggiornare tecnicamente e culturalmente gli interessati a diventare professionisti del settore, vietando agli evasori di svolgere una professione in modo abusivo.

d) Come farlo

Istituire:

1) una Scuola unica nazionale per la formazione e l'aggiornamento, riconosciuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) con legge dello Stato, l'Albo nazionale professionale della categoria, per l'accreditamento dei professionisti.

e) Si ottengono

1) entrate straordinarie per l'Erario pari a circa 40 miliardi annui di gettito IRPEF;

2) posti di lavoro, per decine di migliaia;

3) prevenzione della delinquenza che, come tutti sanno, trova nella disoccupazione la sua più potente alleata e nell'assenza di sani valori etici e morali, che la disciplina necessaria alle arti marziali richiede ai suoi praticanti, la possibilità di sostituire il bene con l'utile, il sacrificio con il facile.

Si propone pertanto il seguente disegno di legge di cui auspichiamo l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di assicurare ordine e sviluppo nel settore delle arti marziali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il registro unico nazionale degli insegnanti di arti marziali, di seguito denominato «il registro».

Art. 2.

1. È istituita la Scuola nazionale di arti marziali (SNAM), con sede in Caserta, di seguito denominata «la Scuola».

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) disciplina, con proprio decreto, l'ordinamento organizzativo della Scuola;

b) approva l'ordinamento didattico della Scuola e i programmi di esame, e determina i requisiti di accesso ai corsi;

c) approva con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento contabile della Scuola;

d) nomina il direttore tecnico della Scuola;

e) esercita sulla Scuola i poteri di vigilanza di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. La Scuola svolge corsi di qualificazione, di durata non inferiore ad ottanta ore.

2. Al termine dei corsi, gli allievi sostengono un esame teorico-pratico, il cui superamento dà diritto al conseguimento di un diploma.

3. La commissione esaminatrice è composta dal direttore tecnico della Scuola, che la presiede, dal docente ordinario della

disciplina in cui si sostiene l'esame, e da tre componenti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della pubblica istruzione.

4. Il diploma di cui al comma 2 costituisce l'unico titolo per l'iscrizione al registro.

Art. 4.

1. L'attività di insegnamento delle arti marziali può essere liberamente svolta fino alla scadenza di cui al comma 2.

2. Decorso un mese dalla data di conclusione del primo corso di qualificazione svolto presso la Scuola, l'attività di insegnamento delle arti marziali potrà essere svolta solo dagli iscritti al registro.

3. L'esercizio dell'attività di insegnamento delle arti marziali, dopo la scadenza di cui al comma 2 ed in assenza di iscrizione al registro, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.